

## **COMUNE DI MORCOTE**



### **ORDINANZA MUNICIPALE**

**concernente la videosorveglianza nel territorio  
giurisdizionale del Comune di Morcote**

del 14 dicembre 2020

## IL MUNICIPIO DI MORCOTE

visti gli artt. 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC, la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Morcote del 26 giugno 2017

### ordina

#### Oggetto e campo di applicazione

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Morcote, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

<sup>2</sup>La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Morcote in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

<sup>3</sup>Possono segnatamente essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

#### Scopo della videosorveglianza

**Art. 2** <sup>1</sup>La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

<sup>2</sup>Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.;
- c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

<sup>3</sup> E' esclusa la videosorveglianza di aree private.

#### Utilizzazione e principi

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179<sup>quater</sup> CPS).

<sup>2</sup> Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

<sup>3</sup>Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

<b>Informazione al pubblico</b>	<p><b>Art. 4</b> <sup>1</sup>Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.</p> <p><sup>2</sup> L'informazione deve essere ben visibile, chiara, e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.</p> <p><sup>3</sup>In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.</p>
<b>Uso e accesso</b>	<p><b>Art. 5</b> <sup>1</sup>L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato della Polizia comunale Ceresio Sud e dell'Amministrazione comunale, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.</p> <p><sup>2</sup>L'accesso ai dati registrati è concesso al Comando della Polizia comunale Ceresio Sud e alle persone designate dal Municipio in seno all'Amministrazione comunale.</p> <p><sup>3</sup>In casi particolari, previo consenso del Municipio, il Comando della Polizia comunale Ceresio Sud e l'Amministrazione comunale sono autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia cantonali e federali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.</p>
<b>Registrazione</b>	<p><b>Art. 6</b> <sup>1</sup>Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.</p> <p><sup>2</sup>Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 100 ore.</p> <p><sup>3</sup>Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità di cui all'art. 7 seguente.</p>
<b>Comunicazione delle registrazioni</b>	<p><b>Art. 7</b> <sup>1</sup>Le registrazioni non sono comunicate a terzi, ad eccezione del capoverso 2.</p> <p><sup>2</sup>Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) autorità competenti per il perseguimento penale;</li> <li>b) autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Morcote.</li> </ul> <p><sup>3</sup>La comunicazione ad un'autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.</p>
<b>Protezione dei dati</b>	<p><b>Art. 8</b> <sup>1</sup>Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, all'uso delle attrezzature e alla visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.</p>

<sup>2</sup>Non sono considerati terzi il Comando della Polizia comunale Ceresio Sud e le persone da esso designate, il personale dell'Amministrazione comunale designato dal Municipio ed il personale dei servizi informatici incaricati della gestione tecnica delle apparecchiature.

<sup>3</sup>Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Entrata in vigore**

**Art. 9** <sup>1</sup>La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 1095 del 14 dicembre 2020.

Pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 4 gennaio 2021.

I termini di ricorso vengono sospesi durante i periodi di ferie giudiziarie (art. 16 Legge sulle procedure amministrative LPAm).

#### PER IL MUNICIPIO

Il Vice Sindaco

Il Segretario

Andrea Soldini

Luca Cavadini